RAG. ELISABETTA MIGLIORATI

PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI

DOCUMENTO N. 7

CONTROLLI SULL'INDEBITAMENTO

GLI ENTI LOCALI POSSONO INDEBITARSI ESCLUSIVAMENTE PER FINANAZIARE SPESE DI INVESTIMENTO

IL LIMITE MASSIMO DI INDEBITAMENTO E' RAPPRESENTATO DALL'INCIDENZA DEL COSTO DEGLI INTERESSI SULLE ENTRATE CORRENTI

LA REGOLA STABILISCE UN VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLA CONTRAZIONE DEI DEBITI CHE NON POSSONO FINANZIARE SPESE CORRENTI

IN LINEA GENERALE IL REVISORE ESPRIME SINGOLI PARERI SULLE PROPOSTE DI INDEBITAMENTO DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

NORME DI RIFERIMENTO

RIFERIMENTI PRINCIPALI

- **ART. 119 DELLA COSTITUZIONE**
- **ARTT. 202-203-204-205-206-207 TUEL**
- **LEGGE 350/2003 ARTT. 16-17-18-19**
- **LEGGE 296/2006 ART. 1 COMMI 739 E 740**
- **D.LGS 118/2011**
- **PRINC. CONTABILE CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALLEGATO 4/2**

ART. 119 DELLA COSTITUZIONE

- **GLI ENTI LOCALI POSSONO RICORRERE ALL'INDEBITAMENTO ESCLUSIVAMENTE PER FINANZIARE SPESE D'INVESTIMENTO.**

- **LA NORMA STABILISCE UN VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLA CONTRAZIONE DEI DEBITI CHE NON POSSONO FINANZIARE SPESA CORRENTE.**

D.L. 267/2000 TUEL

ART. 202

- **IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO È AMMESSO ESCLUSIVAMENTE NELLE FORME PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI;**
- **I MUTUI PASSIVI POSSONO ESSERE UTILIZZATI ANCHE PER IL FINANZIAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO E PER ALTRE DESTINAZIONI DI LEGGE**

ART. 203

- **IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO È POSSIBILE SOLO SE:**

- È STATO APPROVATO IL RENDICONTO DEL PENULTIMO ANNO PRECEDENTE A QUELLO RELATIVO AL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO;

- È STATO APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE NEL QUALE SONO ISCRITTI GLI STANZIAMENTI E LE SUCCESSIVE EVENTUALI DELIBERE DI VARIAZIONE.

D.L. 267/2000 TUEL

ART. 204

- L'ENTE PUÒ ACCEDERE A NUOVI MUTUI E AD ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO SOLO SE L'IMPORTO ANNUALE DEGLI INTERESSI + L'IMPORTO DEI MUTUI PRECEDENTI + L'IMPORTO DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN PRECEDENZA EMESSI + L'IMPORTO DELLE APERTURE DI CREDITO STIPULATE + L'IMPORTO DELLE GARANZIE PRESTATE AI SENSI DELL'ART. 207, AL NETTO DEL CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI IN CONTO INTERESSI NON SUPERA, A DECORRERE DAL 2015 IL 10% DELLE ENTRATE RELATIVE AI PRIMI 3 TITOLI DELLE ENTRATE DEL RENDICONTO DEL PENULTIMO ANNO PRECEDENTE QUELLO IN CUI VIENE PREVISTA L'ASSUNZIONE DI MUTUI.
- NON CONCORRONO AL LIMITE DI INDEBITAMENTO LE GARANZIE PRESTATE PER LE QUALI L'ENTE HA ACCANTONATO L'INTERO IMPORTO DEL DEBITO GARANTITO.
- IL SECONDO COMMA PONE ULTERIORI CONDIZIONI RELATIVE A FORME E CONTENUTI DEI CONTRATTI DI MUTUI STIPULATI CON ENTI DIVERSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO.

D.L. 267/2000 TUEL

CALCOLO LIMITE DI INDEBITAMENTO

$$\frac{INTERESSI\ ANNUI\ (AL\ NETTO\ DI\ CONTRIBUTI\ STATALI\ /\ REGIOANLI)}{ENTRATE\ PRIMI\ 3\ TITOLI\ DEL\ RENDICONTO\ (PENULTIMO\ ANNO\ PRECEDENTE)} \leq 10\%$$

NUMERATORE: interessi passivi su mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie (art. 207 TUEL), ridotti dei contributi in conto interessi.

DENOMINATORE: somma delle entrate correnti (primi 3 titoli) del rendiconto di riferimento

D.L. 267/2000 TUEL

ESEMPIO DI CALCOLO

- **ENTRATE COMPLESSIVE DEI PRIMI 3 TITOLI DEL BILANCIO DI RIFERIMENTO**
 ESEMPIO 5.000.000
- **LIMITE DI INDEBITAMENTO: CALCOLO IL 10% DELLE ENTRATE COMPLESSIVE**
 ESEMPIO 500.000
- **SPESA PER LA GESTIONE DEL DEBITO ATTUALE: VALORE ATTUALE DELLE RATE DI MUTUI E PRESTITI DA PAGARE**
 ESEMPIO 300.000
- **CAPACITA' DI INDEBITAMENTO: DIFFERENZA TRA IL LIMITE DI INDEBITAMENTO E LA SPESA ATTUALE PER LA GESTIONE DEL DEBITO**
 ESEMPIO 500.000 – 300.000 = 200.000
- **SPESE PER INVESTIMENTI: COSTI PREVISTI PER NUOVI PROGETTI CHE SI INTENDONO FINANZIARE CON L'INDEBITAMENTO**
 ESEMPIO 150.000

L'ENTE PUO' CONTRARRE UN NUOVO DEBITO PER UN MASSIMO DI EURO 150,000 (SPESE DI INVESTIMENTO) IN QUANTO INFERIORE ALLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO RESIDUA DI EURO 200.000

D.L. 267/2000 TUEL

ART. 205

- **POSSIBILITÀ DI ATTIVARE PRESTITI OBBLIGAZIONARI.**

ART. 205-BIS

- **DISCIPLINA PER LA CONTRAZIONE DI APERTURE DI CREDITO.**

ART. 206

- **POSSIBILITÀ DI RILASCIARE, QUALE GARANZIA DEL PAGAMENTO DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI E/O DEI PRESTITI, DELEGAZIONE DI PAGAMENTO A VALERE SULLE ENTRATE DEI PRIMI 3 TITOLI DEL BILANCIO.**

ART. 207

- **DISCIPLINA LA POSSIBILITÀ DI RILASCIO DI FIDEIUSSIONI.**

LEGGE 350/2003 FINANZIARIA 2004

ART. 3 COMMA 16

POSSONO RICORRERE ALL'INDEBITAMENTO PER FINANZIARE SPESE DI INVESTIMENTO: LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, GLI ENTI LOCALI, LE AZIENDE E GLI ORGANISMI DI CUI AGLI ARTT. 2 – 29 - 172 DEL TUEL, AD ECCEZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI COSTITUITE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI PUBBLICI

LEGGE 350/2003 FINANZIARIA 2004

ART. 3 COMMA 17

LE FORME DI FINANZIAMENTO ACCESSIBILI PER GLI ENTI SONO:

- **ASSUNZIONE DI MUTUI**
- **EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI**
- **APERTURE DI CREDITO**
- **CARTOLARIZZAZIONI RELATIVE A FLUSSI FUTURI DI ENTRATA, A CREDITI E A ATTIVITA' FINANZIARIE E NON FINANZIARIE**
- **SOMMA INCASSATA AL MOMENTO DEL PERFEZIONAMENTO DI OPERAZIONI SUI DERIVATI**
- **LEASING FINANZIARIO**
- **IL RESIDUO DEBITO GARANTITO DALL'ENTE A SEGUITO DELLA DEFINITIVA ESCUSSIONE DELLA GARANZIA.**

LEGGE 350/2003 FINANZIARIA 2004

ART. 3 COMMA 17

NON COSTITUISCONO INDEBITAMENTO LE OPERAZIONI CHE NON COMPORTANO RISORSE AGGIUNTIVE, MA CONSENTONO DI SUPERARE, ENTRO IL LIMITE MASSIMO STABILITO DALLA NORMA STATALE VIGENTE, UNA MOMENTANEA CARENZA DI LIQUIDITÀ E DI EFFETTUARE SPESE PER LE QUALI È GIÀ PREVISTA IDONEA COPERTURA DI BILANCIO

LEGGE 350/2003 FINANZIARIA 2004

ART. 3 COMMA 18

LE SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIABILI CON INDEBITAMENTO SONO:

- **L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI, COSTITUTI DA FABBRICATI SIA RESIDENZIALI CHE NON RESIDENZIALI;**
- **LA COSTRUZIONE, LA DEMOLIZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RECUPERO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE E IMPIANTI;**
- **L'ACQUISTO DI IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE,MEZZI DI TRASPORTO E ALTRI BENI MOBILI AD UTILIZZO PLURIENNALE;**
- **GLI ONERI PER BENI IMMATERIALI AD UTILIZZO PLURIENNALE;**
- **L'ACQUISIZIONE DI AREE, ESPROPRI E SERVITÙ ONEROSE;**
- **LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE E I CONFERIMENTI DI CAPITALE, NEI LIMITI DELLA FACOLTÀ DI PARTECIPAZIONE CONCESSA AI SINGOLI ENTI MUTUATARI DAI RISPETTIVI ORDINAMENTI;**

LEGGE 350/2003 FINANZIARIA 2004

ART. 3 COMMA 18

- **I CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI UN ALTRO ENTE APPARTENENTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;**
- **I CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI SOGGETTI CONCESSIONARI DI LAVORI PUBBLICI, PROPRIETARI E/O GESTORI DI RETI E IMPIANTI O DI SOGGETTI CHE EROGANO SERVIZI PUBBLICI, LE CUI CONCESSIONI O CONTRATTI DI SERVIZIO PREVEDONO LA RETROCESSIONE DEGLI INVESTIMENTI AGLI ENTI COMMITTENTI ALLA LORO SCADENZA, ANCHE ANTICIPATA;**
- **GLI INTERVENTI CONTENUTI IN PROGRAMMI GENERALI RELATIVI AI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI, ESECUTIVI, DICHIARATI DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE AVENTI FINALITÀ PUBBLICA VOLTI AL RECUPERO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

ART. 3 COMMA 19

GLI ENTI E GLI ORGANISMI DI CUI AL COMMA 16 NON POSSONO RICORRERE ALL'INDEBITAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DI CONFERIMENTI RIVOLTI ALLA RICAPITALIZZAZIONE DI AZIENDE O SOCIETÀ FINALIZZATA AL RIPIANO DI PERDITE.

LEGGE 296/2006 FINANZIARIA 2007

ART. 1 COMMA 739

ALLE OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO DI CUI AL COMMA 17 DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 350/2003, SI AGGIUNGONO LE OPERAZIONI DI CESSIONE O CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI VANTATI DAI FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER CUI I PAGAMENTI L'ENTE ASSUME, ANCORCHÈ INDIRETTAMENTE, NUOVE OBBLIGAZIONI, ANCHE MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE DEI PIANI DI AMMORTAMENTO.

PRINC. CONTABILE CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALLEGATO 4/2

PUNTO 3.17

- →NELLA GESTIONE DELLE SPESE D'INVESTIMENTO, IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI SI REALIZZA SE NON SONO PRESENTI RISORSE FINANZIARIE ALTERNATIVE CHE NON DETERMININO ONERI INDOTTI PER IL BILANCIO DELL'ENTE.
- →OCCORRE OPERARE UN'ATTENTA E COSTANTE VALUTAZIONE PREVENTIVA PRIMA DI RICORRERE ALL'INDEBITAMENTO.
- →PER MEGLIO RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA, È OPPORTUNO IL RICORSO A FORME FLESSIBILI DI INDEBITAMENTO COME LE APERTURE DI CREDITO.
- →AL FINE DEL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO PATRIMONIALE, È OPPORTUNO COMMISURARE IL PERIODO DI AMMORTAMENTO DELL'INDEBITAMENTO AL PRESUMIBILE PERIODO NEL QUALE GLI INVESTIMENTI CORRELATI POTRANNO PRODURRE LA LORO UTILITÀ.

PRINC. CONTABILE CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALLEGATO 4/2

PUNTO 3.18

→L'ACCERTAMENTO DI UN ENTRATA DERIVANTE DALL'ASSUNZIONE DI PRESTITI AVVIENE NEL MOMENTO IN CUI È STIPULATO IL CONTRATTO DI MUTUO O PRESTITO.

→L'ACCERTAMENTO È IMPUTATO ALL'ESERCIZIO NEL QUALE LA SOMMA OGGETTO DEL PRESTITO È ESIGIBILE.

→GENERALMENTE NEI MUTUI LA SOMMA È ESIGIBILE AL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO O DELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO.

→L'INERENZA TRA L'ENTRATA ACCERTATA A TITOLO DI INDEBITAMENTO E LA RELATIVA SPESA FINANZIATA È REALIZZATA CON ACCANTONAMENTI AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.

→NEL CASO IN CUI LE LEGGI CONSENTANO AGLI ENTI DI INDEBITARSI IN RELAZIONE AD OBBLIGAZIONI GIÀ SCADUTE CONTABILIZZATE IN ESERCIZI PRECEDENTI NON SI DA LUOGO ALLA FORMAZIONE DEL FONDO VINCOLATO PLURIENNALE.

PRINC. CONTABILE CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALLEGATO 4/2

PUNTO 3.21

→GLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA RIGUARDANTI LE ACCENSIONI DI PRESTITI CORRISPONDONO ALL'AUMENTO DEL VALORE NOMINALE DELL'INDEBITAMENTO DELL'ENTE.

→LA CONTABILIZZAZIONE DELL'EFFETTIVO AUMENTO DEL VALORE NOMINALE DELL'INDEBITAMENTO È EFFETTUATA ATTRAVERSO L'ACCERTAMENTO DELL'INTERO IMPORTO DEL NUOVO DEBITO E LA CONTABILIZZAZIONE DELLE RISCOSSIONI RIGUARDANTI:

- I PROVENTI DEL DEBITO EFFETTIVAMENTE INCASSATO;
- LA QUIETANZA RIGUARDANTE IL MANDATO EMESSO A FAVORE DEL PROPRIO BILANCIO CONCERNENTE GLI ONERI FINANZIARI SOSTENUTI AL MOMENTO DELL'ACCENSIONE DEL PRESTITO.

PRINC. CONTABILE CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALLEGATO 4/2

PUNTO 3.22

→IN CASO DI RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI, EVENTUALI INDENNIZZI O PENALITÀ DELL'OPERAZIONE NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE SPESE FINANZIATE CON IL NUOVO INDEBITAMENTO, IN QUANTO TRATTASI DI ONERI DA REGISTRARE NELLA SPESA CORRENTE CONNESSI ALL'ATTO E AL MOMENTO TEMPORALE IN CUI SI REALIZZA L'OPERAZIONE DI RINEGOZIAZIONE.

→IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA, LA SPESA SOSTENUTA PER RIMBORSARE IL CAPITALE VA ALLOCATA AL TITOLO QUARTO «RIMBORSO DI PRESTITI», MENTRE LA SPESA RELATIVA AGLI INTERESSI ANCORA DOVUTI O ALL'EVENTUALE INDENNIZZO O PENALITÀ VA INSERITA AL TITOLO PRIMO.

PRINC. CONTABILE CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALLEGATO 4/2

PUNTO 3.23

→ CONTABILIZZAZIONE CONTRATTI «DERIVATI»

PUNTO 3.24

→ ACCERTAMENTO E CONTABILIZZAZIONE «CARTOLARIZZAZIONI»

PUNTO 3.25

→DESCRIZIONE E CONTABILIZZAZIONE CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO E CONTRATTI ASSIMILATI

DOCUMENTO N.7
CONTROLLO SULL'INDEBITAMENTO

- **FORNISCE LINEE GUIDA E PROCEDURE OPERATIVE PER LA VERIFICA DELLE OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO.**

- **L'ORGANO DI REVISIONE E' CHIAMATO A VERIFICARE:**
 - **IL RISPETTO DEI LIMITI NORMATIVI ALL'INDEBITAMENTO**
 - **LA LEGITTIMITA' E LA REGOLARITA' DELLE DELIBERAZIONI DI RICORSO AL DEBITO**
 - **LA CORRETTA DESTINAZIONE DEI MUTUI**
 - **LA COMPATIBILITA' DEI PIANI DI AMMORTAMENTO COMN GLI EQUILIBRI DI BILANCIO**
 - **LA PRESENZA E IL CORRETTO MONITORAGGIO DI EVENTUALI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O RISTRUTTURAZIONI DEL DEBITO PREGRESSO**

DOCUMENTO N.7
CONTROLLO SULL'INDEBITAMENTO

L'ORGANO DI REVISIONE ESPRIME PARERE SULLE PROPOSTE DI INDEBITAMENTO DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO AI SENSI DELLA LETTERA b), PUNTO 4) DELL'ART. 239 DEL TUEL

DOCUMENTO N.7
CONTROLLO SULL'INDEBITAMENTO

FORME DI INDEBITAMENTO CONSENTITE:

- **MUTUI**
- **PRESTITI OBBLIGAZIONARI**
- **APERTURE DI CREDITO**
- **CARTOLARIZZAZIONI**
- **OPERAZIONI SUI «DERIVATI»**
- **LEASING FINANZIARIO**
- **RESIDUO DEBITO GARANTITO DALL'ENTE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA**

DOCUMENTO N.7
CONTROLLO SULL'INDEBITAMENTO

NON COSTITUISCONO INDEBITAMENTO:

LE OPERAZIONI CHE NON COMPORTANO RISORSE AGGIUNTIVE, MA CONSENTONO DI SUPERARE, ENTRO I LIMITI DELLA NORMA VIGENTE, UNA MOMENTANEA CARENZA DI LIQUIDITA' E DI EFFETTUARE SPESE PER LE QUALI E' GIA' PREVISTA IDONEA COPERTURA IN BILANCIO

DOCUMENTO N.7
CONTROLLO SULL'INDEBITAMENTO

QUANDO EFFETTUARE IL CONTROLLO:

- →PARERE BILANCIO DI PREVISIONE
- →VERIFICA ORDINARIA ATTI DI INDEBITAMENTO
- →RELAZIONE AL RENDICONTO

DOCUMENTO N.7
CONTROLLO SULL'INDEBITAMENTO

QUALI VERIFICHE EFFETTUARE:

→**RISPETTO DEL LIMITE MASSIMO DI INDEBITAMENTO (ART. 204 TUEL)**

→**VERIFICA CHE IL FINANZIAMENTO SIA SOLO PER SPESE DI INVESTIMENTO**

→**VERIFICA DELL'ADOZIONE DI PIANI DI AMMORTAMENTO PER IL RIMBORSO DEL DEBITO + MODALITA' DI COPERTURA**

→**VERIFICA DELL'ACCANTONAMENTO IN BILANCIO DELLE RISORSE NECESSARIE PER IL RIMBORSO DEL PRESTITO**

DOCUMENTO N.7
CONTROLLO SULL'INDEBITAMENTO

QUALI INVESTIMENTI SONO FINANZIABILI CON INDEBITAMENTO

- L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI, COSTITUITI DA FABBRICATI SIA RESIDENZIALI CHE NON RESIDENZIALI;
- LA COSTRUZIONE, LA DEMOLIZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RECUPERO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE E IMPIANTI;
- L'ACQUISTO DI IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE, MEZZI DI TRASPORTO E ALTRI BENI MOBILI AD UTILIZZO PLURIENNALE;
- GLI ONERI PER BENI IMMATERIALI AD UTILIZZO PLURIENNALE;
- L'ACQUISIZIONE DI AREE, ESPROPRI E SERVITÙ ONEROSE;
- LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE E I CONFERIMENTI DI CAPITALE, NEI LIMITI DELLA FACOLTÀ DI PARTECIPAZIONE CONCESSA AI SINGOLI ENTI MUTUATARI DAI RISPETTIVI ORDINAMENTI;

DOCUMENTO N.7
CONTROLLO SULL'INDEBITAMENTO

- I CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI UN ALTRO ENTE APPARTENENTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
- I CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI SOGGETTI CONCESSIONARI DI LAVORI PUBBLICI, PROPRIETARI E/O GESTORI DI RETI E IMPIANTI O DI SOGGETTI CHE EROGANO SERVIZI PUBBLICI, LE CUI CONCESSIONI O CONTRATTI DI SERVIZIO PREVEDONO LA RETROCESSIONE DEGLI INVESTIMENTI AGLI ENTI COMMITTENTI ALLA LORO SCADENZA, ANCHE ANTICIPATA;
- GLI INTERVENTI CONTENUTI IN PROGRAMMI GENERALI RELATIVI AI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI, ESECUTIVI, DICHIARATI DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE AVENTI FINALITÀ PUBBLICA VOLTI AL RECUPERO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

DOCUMENTO N.7
CONTROLLO SULL'INDEBITAMENTO

RIPIANO DELLE PERDITE

- **NON COSTITUISCONO INVESTIMENTO LE OPERAZIONI DI RIPIANO DELLE PERDITE E DI RICAPITALIZZAZIONE.**

- **NON E' POSSIBILE RICORRERE ALL'INDEBITAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DI CONFERIMENTI PER RICAPITALIZZAZIONE DI AZIENDE O SOCIETA'**

DOCUMENTO N.7
CONTROLLO SULL'INDEBITAMENTO

VIOLAZIONE DEL DETTATO COSTITUZIONALE – VERIFICHE DEL REVISORE

- → SEGNALAZIONE AL CONSIGLIO DI EVENTUALI GRAVI IRREGOLARITA' DI GESTIONE IN CASO DI UTILIZZO IMPROPRIO DELL'INDEBITAMENTO
- → DENUNCIA AI COMPETENTI ORGANI GIURISDIZIONALI SE SI RISCONTRANO IRREGOLARITA' NON SANATE
- → VERIFICA DELLE CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI CON ENTI DIVERSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

DOCUMENTO N.7
CONTROLLO SULL'INDEBITAMENTO

RINEGOZIAZIONE E CONVERSIONE DEI MUTUI

- LA CONVERSIONE DEI MUTUI E' POSSIBILE SOLO SE CONTRATTI DOPO IL 31/12/1996
- L'INDENNIZZO O LA PENALITA' SONO CLASSIFICATI COME ONERI FINANZIARI CHE RIENTRANO FRA LE SPESE CORRENTI
- VERIFICARE SE RISPETTATE LE CONDIZIONI PREVISTE DALLE NORME SULLE RINEGOZIAZIONI
- VERIFICARE SE E' CONSEGUITA UN'EFFETTIVA RIDUZIONE DELLE PASSIVITA' TOTALI
- VERIFICARE SE RISPETTATA LA DISPOSIZIONE CHE LIMITA LA DURATA COMPLESSIVA DEL MUTUO A 30 ANNI A PARTIRE DALL'ORIGINARIA CONCESSIONE

DOCUMENTO N.7
CONTROLLO SULL'INDEBITAMENTO

TEMPI DI UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI

L'ORGANO DI REVISIONE DEVE EVIDENZIARE NELLA RELAZIONE AL RENDICONTO L'EVENTUALE MANCATO UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO ANCHE AL FINE DI EVENTUALI AZIONI DI RESPONSABILITA' PER DANNI PATRIMONIALI

DOCUMENTO N.7
CONTROLLO SULL'INDEBITAMENTO

LEASING

→**DAL 1 GENNAIO 2015 LE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO COSTITUISCONO INDEBITAMENTO PER GLI ENTI;**

→ **L'OGGETTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITA' E' RAPPRESENTATO DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIARI E DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI;**

DOCUMENTO N.7
CONTROLLO SULL'INDEBITAMENTO

LEASING FINANZIARIO

→ PREVEDE L'OPZIONE DI RISCATTO

→I CANONI NON COSTITUISCONO SOLO IL CORRISPETTIVO DELL'UTILIZZO DEL BENE NEL PERIODO, MA INCORPORANO PARTE DEL PREZZO DELLO STESSO BENE.

→AL TERMINE DEL CONTRATTO L'UTILIZZATORE, AVENDO INTERAMENTE PAGATO IL PREZZO, PER CONVENIENZA ECONOMICA, E' VINCOLATO ALL'ACQUISTO FORMALE DEL BENE.

- → TRATTASI DI DEBITO CHE FINANZIA L'INVESTIMENTO QUINDI VIENE CONTABILIZZATO CON IL METODO FINANZIARIO AL FINE DI RILEVARE CHE L'ENTE SI STA INDEBITANDO PER ACQUISIRE UN BENE.
- → CONTABILMENTE IL BENE ACQUISITO IN LEASING VIENE INVENTARIATO TRA I BENI IN LEASING E AMMORTIZZATO.
- → GLI INTERESSI SONO IMPUTATI TRA LE SPESE CORRENTI, MENTRE LA QUOTA CAPITALE VIENE ISCRITTA TRA RIMBORSI PRESTITI DELLA SPESA.
- → IL RISCATTO E' REGISTRATO TRA LE SPESE DI INVESTIMENTO.
- → NON POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DEL CONTRATTO BENI RIENTRANTI NEL DEMANIO PUBBLICO O FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IN QUANTO NON COMMERCIABILI.

DOCUMENTO N.7
CONTROLLO SULL'INDEBITAMENTO

LEASING OPERATIVO

→**NON PREVEDE L'OPZIONE DI RISCATTO.**

→**I CANONI COSTITUISCONO IL CORRISPETTIVO DEL GODIMENTO DEL BENE E SONO RAGGUAGLIATI AL VALORE DI UTILIZZAZIONE.**

DOCUMENTO N.7
CONTROLLO SULL'INDEBITAMENTO

LEASING IN COSTRUENDO

- TIPOLOGIA CONTRATTUALE CON CUI IL LOCATORE SI OBBLIGA A COSTRUIRE UN BENE, GENERALMENTE UN IMMOBILE, CHE SARÀ DESTINATO ALLO SFRUTTAMENTO DA PARTE DI UN UTILIZZATORE IL QUALE, A SUA VOLTA, DA UN LATO SI IMPEGNA A PAGARE DEI CANONI PERIODICI E, DALL'ALTRO, SI GARANTISCE IL DIRITTO DI RISCATTO AL FINE DI DIVENIRE PROPRIETARIO DEL BENE.
- TRATTASI DI FORMA DI "**PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO**", INSERITO NEL DETTATO NORMATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI EX D. LGS. NR. 50 DEL 18 APRILE 2016 OVE, ALL'ARTICOLO 187, NE È SANCITA L'UTILIZZABILITÀ "PER LA REALIZZAZIONE, L'ACQUISIZIONE E IL COMPLETAMENTO DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITÀ".
- LA CORTE DEI CONTI – SEZIONE AUTONOMIA N. 15 DEL 13/06/17 HA CHIARITO CHE AL FINE DELLA REGISTRAZIONE NELLE SCRITTURE CONTABILI, TRATTASI DI INVESTIMENTI FINANZIATI DA DEBITO.

DOCUMENTO N.7
CONTROLLO SULL'INDEBITAMENTO

CONTRATTO DI DISPONIBILITA'

→CONTRATTO MEDIANTE IL QUALE SONO AFFIDATE, A RISCHIO E A SPESE DELL'AFFIDATARIO, LA COSTRUZIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DI UN OPERA DI PROPRIETA' PRIVATA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO SERVIZIO, A FRONTE DI UN CORRISPETTIVO.

→LA DELIBERA 432/2012 DELLA SEZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, HA SANCITO CHE TALE CONTRATTO NON COSTITUISCE INDEBITAMENTO IN QUANTO I RISCHI DI COSTRUZIONE E DISPONIBILITA' SONO A CARICO DELLA PARTE PRIVATA.

→ NON E' DOVUTO IL RILASCIO DI PARERE IN QUANTO NON SI TRATTA DI INDEBITAMENTO.

DOCUMENTO N.7
CONTROLLO SULL'INDEBITAMENTO

LETTERA DI PATRONAGE

- COSTITUISCE UNA FORMA DI GARANZIA IMPROPRIA, IN FORZA DELLA QUALE UN TERZO C.D. PATRONNANT FORNISCE ALLA BANCA FINANZIATRICE INFORMAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO PATROCINATO (DI SOLITO UNA SOCIETÀ PARTECIPATA DAL PATRONNANT) ED AI RAPPORTI INTERCORRENTI CON QUEST'ULTIMO. TRATTASI DI INFORMAZIONI NON DEFINITE NEL CONTENUTO, MA COMUNQUE IDONEE A RAFFORZARE NELLA BANCA- CREDITRICE IL CONVINCIMENTO CHE IL PATROCINATO FARÀ FRONTE AI PROPRI IMPEGNI (RESTITUTORI), AL FINE DI AGEVOLARNE LA POSITIVA CONCLUSIONE DI OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO IN CORSO E/O DI RAFFORZARE IL CONVINCIMENTO DEL CREDITORE SUL BUON ESITO DELL'OPERAZIONE.
- COME CHIARITO DALLA CORTE DEI CONTI LA LETTERA DI «PATRONAGE FORTE» E' ASSIMILABILE A UNA FIDEJUSSIONE E, PERTANTO, SOTTOSTA AI LIMITI PREVISTI DAL TUEL PER RICORRERE ALL'INDEBITAMENTO ED E' SOGGETTA A DELIBERA DEL CONSIGLIO

DOCUMENTO N.7
CONTROLLO SULL'INDEBITAMENTO

MONITORAGGIO SULL'INDEBITAMENTO

→L'ORGANO DI REVISIONE DEVE VIGILARE CHE L'ENTE ABBIA PROVVEDUTO ALL'INVIO AL DIPARTIMENTO DEL TESORO DELLA COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE CONCLUSE NEL PERIODO.

→ LA COMUNICAZIONE VA INVIATA ENTRO IL 15/2 – 15/5 – 15/8 – 15/11

→ LE OPERAZIONI DA SEGNALARE SONO RELATIVE A :

- UTILIZZO DI CREDITO A BREVE TERMINE C/O IL SISTEMA BANCARIO;
- MUTUI ACCESI CON SOGGETTI ESTERNI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
- OPERAZIONI CON STRUMENTI DERIVATI;
- EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI;
- OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE;

DOCUMENTO N.7
CONTROLLO SULL'INDEBITAMENTO

AUMENTO LIMITE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

- PER IL TRIENNIO 2026-2028 IL LIMITE MASSIMO DEL RICORSO AD ANTICIPAZIONE DI TESORERIA DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI E' STATO FISSATO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026 NELLA MISURA DEI **5/12** DELLE ENTRATE CORENTI COMPLESSIVE.
- LA NORMA E' FINALIZZATA AD AGEVOLARE IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI.
- L'ORGANO DI REVISIONE DEVE VERIFICARE CHE L'EVENTUALE UTILIZZO SIA RELATIVO AL PAGAMENTO DI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI.

DOCUMENTO N.7
CONTROLLO SULL'INDEBITAMENTO

PROPOSTE SULL'UTILIZZO DI STRUMENTI DI FINANZA INNOVATIVA

- SE RAPPRESENTANO FORME DI INDEBITAMENTO L'ORGANO DI REVISIONE DEVE ESPRIMERE PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART. 239 DEL TUEL.
- RIENTRANO IN QUESTA FATTISPECIE ANCHE I CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.

DOCUMENTO N.7
CONTROLLO SULL'INDEBITAMENTO

CONTRATTI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

È UNA FORMA DI COOPERAZIONE TRA ENTI PUBBLICI E PRIVATI, CON L'OBIETTIVO DI FINANZIARE, COSTRUIRE E GESTIRE INFRASTRUTTURE O FORNIRE SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO. TALE FORMA DI COOPERAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI CONSENTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI ATTRARRE MAGGIORI RISORSE DI INVESTIMENTO E COMPETENZE NON DISPONIBILI AL SUO INTERNO.

LE MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DELL'INDEBITAMENTO IMPLICITO SONO STABILITE DAL PUNTO 5.3 SECONDO PARAGRAFO DEL PRINCIPIO CONTABILE 4/2 ALLEGATO AL D.LGS 118/2011.

NEI CONTRATTI DI PPP E' NECESSARIO CHE SIA TRASFERITO IN CAPO ALL'OPERATORE ECONOMICO, OLTRE CHE IL RISCHIO DI COSTRUZIONE, ANCHE IL RISCHIO DI DISPONIBILITA' O, NEI CASIDI ATTIVITA' REDDITIZIA VERSO L'ESTERNO, IL RISCHIO DI DOMANDA DEI SERVIZI RESI, PER IL PERIODO DI GESTIONE DELL'OPERA.

IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI HA AMPLIATO LE POSSIBILITA' DI UTILIZZO DEI VARI MODULI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 180 E SEGUENTI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, CONSENTENDO AGLI OPERATORI ECONOMICI DI PRESENTARE PROGETTUALITA' PER INIZIAIVE COMPLESSE NON SOLO PER LAVORI E SERVIZI NON PREVISTI NEI PROGRAMMI TRIENNALI E BIENNALI DEGLI ENTI, MA ANCHE PER LE INIZIATIVE INSERITE IN QUESTI STRUMENTI.

DOCUMENTO N.7
CONTROLLO SULL'INDEBITAMENTO

CONTRATTI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

- **CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE O CONCESSIONE DI SERVIZI;**
- **AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE;**
- **PROJECT FINANCING;**
- **GLOBAL SERVICE;**
- **LOCAZIONE FINANZIARIA;**

DOCUMENTO N.7
CONTROLLO SULL'INDEBITAMENTO

CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

- **GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI SONO CONTRATTI IL CUI VALORE DIPENDE DALL'ANDAMENTO DI UN'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE, QUALE AD ESEMPIO TITOLI AZIONARI, TASSI DI INTERESSE, TASSI DI CAMBIO, O MERCI.**
- **CONTRATTI DI SWAP, I CONTRATTI DI OPZIONE ED I CONTRATTI A TERMINE.**
- **GLI ENTI NON POSSONO STIPULARE CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**
- **L'ORGANO DI REVISIONE DEVE VERIFICARE CHE L'ENTE NON EFFETTUI OPERAZIONI VIETATE E A SEGNALARE ALLA CORTE DEI CONTI IL MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE.**

CORTE DEI CONTI

- **L'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE DELLA CORTE DEI CONTI IN MATERIA DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI SI È FORTEMENTE CONSOLIDATO NEL CORSO DELL'ULTIMO BIENNIO (2024-2026)**

- **LA MAGISTRATURA CONTABILE HA INASPRITO I CONTROLLI NON SOLO SUL RISPETTO FORMALE DEI PARAMETRI NUMERICI, MA ANCHE SULLA NATURA SOSTANZIALE DELLE OPERAZIONI, PER EVITARE IL FORMARSI DI PASSIVITÀ OCCULTE O DEFICIT STRUTTURALI.**

CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE N. 183/2024 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

- LA SEZIONE HA ACCERTATO E SANZIONATO IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI INDEBITAMENTO PREVISTO DALL'ART. 204 DEL D.LGS. 267/2000. LA DELIBERA EVIDENZIA COME IL CALCOLO DEL LIMITE DEBBA ESSERE UN MONITORAGGIO DINAMICO E COSTANTE SIA SUL FRONTE DELLO STOCK DEL DEBITO SIA SUL FRONTE DEL PESO DEGLI ONERI FINANZIARI CORRENTI.
- IN QUESTA STESSA PRONUNCIA, I MAGISTRATI HANNO COLLEGATO LE CRITICITÀ DELL'INDEBITAMENTO ALLA MANCATA COSTITUZIONE DELLA CASSA VINCOLATA E ALLA SCORRETTA VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE. PER IL REVISORE, QUESTO SIGNIFICA CHE LA VERIFICA SUL DEBITO NON PUÒ ESSERE SLEGATA DALL'ANALISI DEI FLUSSI DI CASSA EFFETTIVI E DEI VINCOLI DI DESTINAZIONE DELL'ENTE.

CORTE DEI CONTI

DELIBERE N. 7/INPR/2024 E N. 8/INPR/2024)

NELLE ULTIME ISTRUTTORIE RELATIVE AI BILANCI E AI RENDICONTI, LA CORTE HA POSTO UN FOCUS PERENTORIO SU DUE ASPETTI:

- **IL MONITORAGGIO DEI PATTI DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE: OBBLIGO DI CONCORRERE ALLA SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO PUBBLICO COMPLESSIVO ATTRAVERSO UNA RENDICONTAZIONE TRASPARENTE DEI FLUSSI FINANZIARI**
- **L'IMPATTO DEGLI INVESTIMENTI PNRR: LA CORTE HA INSERITO TABELLE SPECIFICHE NEI QUESTIONARI PER VERIFICARE CHE IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO PER IL COFINANZIAMENTO DI OPERE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA NON MINI GLI EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE NEL MEDIO-LUNGO PERIODO**